



COMUNE DI NAPOLI

(Deliberazione di Giunta coi poteri del Consiglio comunale)

SG: 0388 del 06/08/2026

RG: 0452 del 27/07/2026

AREA: Area Welfare

SERVIZIO: Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale

ASSESSORATO: Politiche sociali

Proposta di deliberazione n° 10 del 12/06/2026

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 368

OGGETTO: Autorizzazione al prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art.166, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dell'importo di € 6.215,78 e, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione compensativa dell'Entrata e della Spesa al bilancio 2026-2028, di competenza e di cassa per l'annualità 2026, per un importo di € 17.238,80 ai fini della transazione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli RG 14021/2022 tra Comune di Napoli e Neapolisanit s.r.l..

Il giorno 07/08/2026, nella casa comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale,

☐ in presenza

☐ in videoconferenza

☒ in modalità mista

Si dà atto che sono presenti i seguenti N° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

GAETANO MANFREDI

P A

☒ ☐

ASSESSORI(*):

P A

LAURA LIETO

☐ ☒

(Vicesindaco)

PIER PAOLO BARETTA

☒ ☐

ANTONIO DE IESU

☒ ☐

TERESA ARMATO

☒ ☐

EDOARDO COSENZA

☐ ☒

VINCENZO SANTAGADA

☒ ☐

MAURA STRIANO

P A

☒ ☐

CARLO PUCA

☒ ☐

EMANUELA FERRANTE

☐ ☒

CHIARA MARCIANI

☒ ☐

VALERIO DI PIETRO

☒ ☐

(*) I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica

Assume la Presidenza: GAETANO MANFREDI

Assiste il Segretario Generale: MONICA CINQUE

Servizio Supporto giuridico agli
organi, assistenza alla Giunta e affari
istituzionali

Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione
SIMONA LOMBARDI
-firmato digitalmente-

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che:

- ☐ la società Neapolisanit s.r.l. eroga servizi sociosanitari e, segnatamente, prestazioni residenziali di Casa Alloggio per persone con disagio psichico in regime di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale, ai sensi degli artt. 8 ter, 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992;
- ☐ le suddette prestazioni sociosanitarie rientrano nei LEA - Livelli Essenziali Assistenziali di cui al D.P.C.M. 12/01/2017 e la relativa spesa è ripartita tra il Servizio Sanitario Regionale ed il Comune di residenza storica dei beneficiari secondo percentuali predeterminate nella stessa fonte normativa sopra richiamata;
- ☐ con decreto ingiuntivo n. 3462/2022 del 10/05/2022 (R.G. n. 10514/2022), notificato il 10/05/2022, il Tribunale di Napoli – X Sez. Civile, ha ingiunto al Comune di Napoli il pagamento della somma di € 281.558,40 per prestazioni sociosanitarie erogate in favore di utenti in carico all'Amministrazione Comunale, oltre interessi al tasso ex artt. 4 e 5 D.lgs. 231/02, in favore della Neapolisanit s.r.l., nonché le spese e competenze del procedimento, liquidate in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione agli avvocati di controparte dichiaratisi antistatari;
- ☐ avverso il D.I. anzidetto, il Comune di Napoli ha proposto tempestiva opposizione, incardinando innanzi al Tribunale di Napoli il giudizio recante RG 14021/2022 contestando la domanda nell'an e nel quantum;
- ☐ in data 01/03/2022 la Neapolisanit s.r.l., in virtù del DI 3462/2022 e nei limiti della provvisoria esecutività allo stesso concessa, ha spiegato intervento nella procedura esecutiva 71/2022 per l'importo di € 273.103,60;
- ☐ con nota PG/2022/482011 del 09/06/2022 il Servizio oggi proponente ha comunicato di aver proceduto alla liquidazione di tutte le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, che tuttavia non risultavano ancora pagate;
- ☐ nelle more del giudizio di opposizione la Neapolisanit s.r.l. ha ottenuto il pagamento coattivo dell'importo di € 17.238,80, oltre alle spese legali relative alla fase esecutiva del procedimento di esecuzione, nell'ambito della citata procedura esecutiva RGE 71/2022;
- ☐ sempre in pendenza del giudizio di opposizione il Comune di Napoli ha provveduto al pagamento di tutta la sorta capitale ingiunta con il D.I. 3462/2022 e, pertanto, la materia del contendere nell'ambito del giudizio di opposizione si è concentrata:
 - ☐ sulla natura degli interessi maturati, che la Società opposta invoca ai sensi del Dlgs 231/2002 mentre l'Amministrazione opponente sostiene siano da applicare al tasso legale codicistico, nonché sulla misura delle spese di lite;
 - ☐ sull'importo di € 17.238,80 per sorta capitale, atteso il duplice pagamento avvenuto in virtù dell'Ordinanza di Assegnazione emessa nella procedura esecutiva RGE 71/2022, nonché in via ordinaria mediante mandato n. 3237 del 20/07/2023, emesso a seguito dell'Atto di liquidazione del Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale n. 684 del 29/12/2021 per la fattura n. 836 del 30/09/2021;

Tenuto conto che:

- con nota PG/2025/330125 del 08/04/2025, l'Avvocatura comunale ha trasmesso l'Ordinanza del 07/04/2025, con la quale il Giudice aveva invitato le parti a trovare una soluzione transattiva della controversia e rinviato, a tal fine, la causa in prosieguo conclusioni al 01.12.2025;
- nella richiamata nota, il legale dell'Amministrazione Comunale, nel ricordare che *“nelle more del giudizio il capitale è stato interamente corrisposto e che il contenzioso permane in ordine alla natura degli interessi da corrispondere per il ritardato pagamento che controparte invoca ai sensi del Dlgs 231/2002 (contrariamente questa Avvocatura sostiene l'applicabilità degli stessi al tasso legale codicistico); la Società opposta, nel dare finalmente atto dell'intervenuto pagamento dell'intera sorta capitale riconosce, altresì, di aver percepito un importo eccedente nella misura di € 17.238,80, conseguenza dei due atti di liquidazione posti a base del decreto ingiuntivo dai quali non emergeva con la dovuta chiarezza che la fattura n.401 del 2021 era stata annullata dalla nota di credito n. 26 del 2021 e sostituita dalla nuova fattura n. 836 del 2021; conseguentemente, controparte ipotizza, nelle note di trattazione scritta depositate per le udienze celebrate ex art. 127 ter c.p.c. - come introdotto dal D.Lgs. 10/10/2022 n.149 , che l'Amministrazione possa recuperare tali somme in compensazione con ulteriori pagamenti di fatture per altre partite creditorie aperte con il Comune di Napoli”*, ha chiesto al Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale se vi fosse disponibilità a trovare un accordo in ordine agli interessi, tenendo conto dell'incertezza giurisprudenziale circa il tasso di interesse applicabile alla materia de qua;
- con nota PG/2025/432501 del 12 maggio 2025 il Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale, nell'esprimere parere favorevole alla soluzione transattiva, in considerazione dell'incertezza persistente circa la natura degli interessi dovuti e della conseguenziale alea connessa alla definizione giudiziale della controversia, ha fornito il calcolo degli interessi maturati per i ritardi nel pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, sia con applicazione del tasso ex Dlgs 231/2002 dal 31° giorno al saldo (pari ad € 45.335,12), sia al tasso legale codicistico dalla domanda, incardinata il 29/04/2022 (quantificati in € 9.781,53);
- con nota PG/2025/1078043 del 21/11/2025 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso la proposta formulata in concreto dal Legale della Neapolisanit s.r.l., precisando che *“Parte opposta, nel dare atto dell'intervenuto pagamento dell'intera sorta capitale e di aver percepito un importo eccedente nella misura di EURO 17.238,80, calcola gli interessi (senz'altro dovuti stante il ritardo del pagamento) che, in un dialogo transattivo, accetta al solo tasso legale codicistico (con decorrenza dal 60° giorno e fino alla data dei vari pagamenti) - \come da calcolo che sviluppa ed allega; aggiunge poi i compensi e le spese del monitorio oltre accessori che, sommati agli interessi legali, porterebbero ad EURO 17.677,47 che porta in compensazione con il nostro credito di EURO 17.238,80, rinunciando anche alla differenza di EURO 438,67. Aggiunge poi i compensi e le spese della fase di opposizione calcolati ai valori medi con una riduzione ulteriore del 20%, oltre accessori”* e ribadendo che *“L'accettazione della proposta eliminerebbe l'alea del giudizio che nella materia di cui si discorre è certamente notevole atteso che, benché pagato l'intero capitale, il giudizio continuerebbe in ordine alla natura degli interessi da corrispondere per il ritardato pagamento (che controparte invoca ai sensi del Dlgs 231/2002 mentre questa Avvocatura ha sostenuto – nel corso del giudizio - che siano da applicare quelli al tasso legale codicistico);*
- il Servizio Politiche Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale, in riscontro alla citata nota PG/2025/1078043, con nota PG/2026/237893 del 20/02/2026 ha attestato l'esattezza del calcolo degli interessi effettuata da controparte ed ha ribadito la propria volontà di aderire alla proposta transattiva;

- con nota PG/2026/437924 del 14/04/2026 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso una ulteriore proposta di transazione avanzata da controparte nel corso di successive interlocuzioni, rappresentando che tale ultima proposta *"...in linea di massima è coerente con quanto già precedentemente valutato con la differenza che la compensazione del credito del Comune effettuata di EURO 17.238,80 verrebbe parzialmente con imputazione ad interessi (per EURO 10.937,00), restando l'ulteriore credito del Comune di EURO 6.301,80. Per quanto riguarda le spese legali, dopo intensa trattativa - nel corso della quale la scrivente ha prospettato l'attuale incertezza giurisprudenziale in ordine al tasso di interesse applicabile alla fattispecie- si è raggiunto un miglioramento per l'Ente dei termini dell'accordo che prevede la rinuncia alle spese legali della fase monitoria e il riconoscimento da parte del Comune delle sole spese legali del giudizio di opposizione, peraltro con rinuncia da parte del legale avversario alle spese generali (15%)"*;
- in virtù della proposta da ultimo avanzata:
 - il credito residuo in capo all'Amministrazione Comunale sarà pagato mediante compensazione con i corrispettivi dovuti per prestazioni sociosanitarie erogate dalla Neapolisanit s.r.l. a favore di utenti in carico all'A.C.;
 - le spese legali ammontano a complessivi € 12.517,58, di cui € 634,00 per esborsi, € 9.366,00 per compensi, rinuncia alle spese generali 15%, € 374.64 per CPA (4%) ed € 2.142.94 per IVA (22%);
- con nota PG/2026/440311 del 14/04/2026 il Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale, previe interlocuzioni informali con gli Uffici di Ragioneria, volte a individuare le procedure per poter compensare i debiti nei confronti con la Neapolisanit s.r.l. con il credito residuo di € 6.301,80, ha ribadito la propria volontà di aderire alla proposta, chiedendo alla controparte di far conoscere, per il tramite del proprio Difensore, la o le fatture sulle quali operare la compensazione;
- all'udienza del 29/04/2026, dinanzi al Giudice competente, è stato formalizzato l'accordo tra le parti precedentemente depositato in schema agli atti, come da verbale di causa relativa all'udienza celebrata mediante collegamento audiovisivo per mezzo dell'applicativo Microsoft Teams ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.;

Valutato, in coerenza con le argomentazioni più volte espresse dall'Avvocato comunale incaricato, che la proposta di che trattasi sia opportuna e conveniente, in quanto consente, con una spesa ritenuta congrua, di superare l'alea connessa alla possibile condanna al pagamento degli interessi al tasso di mora, nonché al pagamento delle spese legali in misura maggiore rispetto a quanto concordato, anche in considerazione della reale debenza della sorta capitale e, quindi, della virtuale soccombenza dell'Amministrazione Comunale in giudizio;

Rilevato che:

1. con deliberazione di C.C. nr. 1 del 29/01/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
2. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29 gennaio 2026 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026 - 2028;
3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12 marzo 2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
4. con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18 marzo 2026 è stato approvato il P.I.A.O. Piano Integrato di Attività ed Organizzazione del Comune di Napoli per il triennio 2026/2028;

5. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/05/2026 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2025;

Ravvisata la necessità di dare tempestiva attuazione all'accordo formalizzato;

Tenuto conto:

che l'importo dovuto a titolo di interessi per un ammontare di € 10.937,00 verrà pagato mediante compensazione con il credito vantato da questa Amministrazione per l'importo di €17.238,80. Il credito residuo di € 6.301,80 sarà oggetto di compensazione con i corrispettivi dovuti per prestazioni sociosanitarie erogate in favore di utenti in carico alla stessa A.C. - cap.di spesa 155014/2 – impegno 2026/2608 ;

che ai suddetti fini il Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale d'intesa con la Neapolisnit ha già individuato la Fattura n. 726PA/2026 di € 11.546,40;

Considerato che ai suddetti fini occorre apportare, con urgenza, le correlate variazioni al Bilancio di Previsione 2026/2028, mediante l'iscrizione simultanea della maggiore entrata a titolo di riscossione del credito sopra citato e dei correlati capitoli di spesa per il pagamento del debito nei confronti dello stesso soggetto e che per la copertura della quota di spesa eccedente il credito si ricorrerà al prelevamento dal fondo di riserva.

Attestato che:

- ☐ l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della L. n.241/90, introdotto con L. 190/2012 (art.1, comma 41), è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- ☐ la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale per cui sotto tale profilo, la stessa Dirigenza qui di seguito sottoscrive;
- ☐ l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni dell'Ente;
- ☐ non sussistono in capo alla dirigenza profili di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014 come modificata con D.G.C. 217 del 29/04/2017;
- ☐ il presente documento non rientra in alcuna delle previsioni normative di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs n. 33/2013 ed all'art. 1, commi 16 e 32 L. n. 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nell'albo pretorio, ma non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli né di altre pagine web del sito stesso o altri siti istituzionali;

Visti:

- ☐ gli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ☐ il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ☐ il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in particolare al paragrafo 9.2;

☐ il Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli.

Attestato

- che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, dal momento che il mancato pagamento delle somme dovute, entro il termine pattuito di 120 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo farebbe decadere l'accordo stesso, esponendo l'Amministrazione Comunale al rischio di una pronuncia giudiziale sfavorevole che, tenendo conto anche del mancato rispetto dei termini concordati, potrebbe prevedere la condanna al pagamento degli interessi di mora ed alla rifusione delle spese legali nella misura massima consentita, con un conseguenziale e significativo aggravio di spese;
- che, pertanto, sussistono i presupposti perché la Giunta Comunale proceda alla variazione di bilancio di che trattasi con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- che ricorrono, altresì, per le stesse argomentazioni sopra esposte, i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, e che, pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare la deliberazione in discorso immediatamente eseguibile;

Attestato che:

☐ *il presente documento non contiene dati personali;*

ovvero

☐ *il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.*

ovvero

☒ *il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.*

Si attesta, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è necessario richiedere che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente eseguibile, per la seguente motivazione:

Variazione di bilancio propedeutica all'attuazione di una transazione sottoscritta, che prevede tempi di pagamento definiti

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente:

1. Allegato 1 ALL 1 PROP 10_2026.pdf (n.24 pagine);
2. Allegato 2 ALL 2 PROP 10_2026_signed.pdf (n.12 pagine);

Totale pagine allegati: 36

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dalla Dirigenza sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi qui di seguito sottoscrivono

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Politiche di inclusione e di integrazione
sociale
GIUSEPPE IMPERATORE
-firmato digitalmente-

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Autorizzare al prelevamento dal Fondo di riserva, ai sensi dell'art.166, comma 2 del D.Lgs 267/2000 (cap. 42300) al fine di garantire la copertura finanziaria della quota di spesa eccedente il credito compensato incrementando lo stanziamento per competenza e per cassa del cap. di N.I. codice 01.11 - 1.10.05.03.001 per € **6.215,78** denominato "Accordo transattivo su spese legali reclamate da Neapolisanit s.r.l. nel giudizio 14021/2022".

2. Con i poteri del Consiglio comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, variare, come segue, il bilancio di previsione 2026/2028 – annualità 2026 - in corso di gestione, per la conclusione dell'accordo transattivo volto a comporre la controversia contrassegnata con il numero R.G. 14021/2022, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli tra l'Amministrazione Comunale e la società Neapolisanit s.r.l. - C.F./P.IVA 04123381214 – con sede legale in Ottaviano (NA) in Via Funari snc, al fine di ottenere un sicuro risparmio di spesa:

PARTE ENTRATA:

incrementare di € 17.238,80 lo stanziamento di competenza e di cassa del CAP. N.I. codice (3.05.02.03.005) per "Rimborsi da soc. Neapolisanit s.r.l per pagamento somme non dovute, nell'ambito della transazione sul giudizio RG 14021/2022";

PARTE SPESA:

incrementare di € 6.301,80 lo stanziamento di competenza e di cassa della Missione 1 – Programma 11 - codice 01.11 - 1.10.05.03.001 – Cap. N.I. denominato "Accordo transattivo su spese legali reclamate da Neapolisanit s.r.l. nel giudizio RG 14021/2022", di cui al punto n. 1;

incrementare di € 10.937,00 lo stanziamento di competenza e di cassa della Missione 1 – Programma 11- codice 01.11 - 1.10.05.03.001 – Cap. N.I. denominato Accordo transattivo su interessi reclamati da Neapolisanit s.r.l. nel giudizio RG 14021/2022 da corrispondere in compensazione del credito per rimborsi dovuti dalla stessa società (cap. Entrata)

Autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale ad assumere con proprie determinazioni gli impegni di spesa necessari all'attuazione dell'accordo transattivo;

Dare atto che il presente provvedimento deve essere ratificato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dall'art.42 comma 4 e dall'art. 175 comma 4 del D. Lgs.267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Politiche di inclusione e di integrazione
sociale
GIUSEPPE IMPERATORE
-firmato digitalmente-

Pres. Visione: IL RESPONSABILE DELLA
MACROAREA
Area Welfare
CINZIA D'ORIANO
-firmato digitalmente-

L'Assessore con delega Politiche sociali
CHIARA MARCIANI
-firmato digitalmente-



Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 10 DEL 12/06/2026 , AVENTE AD OGGETTO:

Autorizzazione al prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art.166, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dell'importo di € 6.215,78 e, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione compensativa dell'Entrata e della Spesa al bilancio 2026-2028, di competenza e di cassa per l'annualità 2026, per un importo di € 17.238,80 ai fini della transazione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli RG 14021/2022 tra Comune di Napoli e Neapolisanit s.r.l..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 23/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Politiche di inclusione e di integrazione
sociale
GIUSEPPE IMPERATORE
-firmato digitalmente-



PARERE PREVENTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 06.08.2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 10 DEL 12/06/2026, AVENTE AD OGGETTO:

Autorizzazione al prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art.166, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dell'importo di € 6.215,78 e, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione compensativa dell'Entrata e della Spesa al bilancio 2026-2028, di competenza e di cassa per l'annualità 2026, per un importo di € 17.238,80 ai fini della transazione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli RG 14021/2022 tra Comune di Napoli e Neapolisanit s.r.l..

L'anno 2026 il giorno 6 del mese di agosto si è riunito in modalità "a distanza" il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

Dott.sa Teresa del Prete

Presidente

Dott.sa Giulia Volpe

Componente

Dott.sa Luigi Crisci

Componente

per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui all'art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29/01/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/05/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2025.

CONSIDERATO

- che con la proposta in esame si intende autorizzare il prelevamento dal Fondo di Riserva per euro **6.215,78** e, con i poteri del Consiglio Comunale, la variazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, annualità 2026, per **17.238,80** euro, mediante incremento degli stanziamenti di entrata e dei correlati stanziamenti di spesa necessari all'attuazione del verbale di conciliazione giudiziale formalizzato in data 29/04/2026 tra il Comune di Napoli e la società Neapolisanit s.r.l..

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi Informatici del Comune di Napoli.

RILEVATO

- che ricorrono i motivi di urgenza di cui all'art. 175, comma 4, e dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 per l'adozione del provvedimento da parte della Giunta comunale, in quanto la variazione è indispensabile per dare tempestiva esecuzione al verbale di conciliazione giudiziale entro il termine perentorio di 120 giorni previsto dall'accordo ed evitare la decadenza dello stesso, con conseguente rischio di soccombenza giudiziale e aggravio di oneri a carico dell'Ente derivante dalla prosecuzione del contenzioso.

VERIFICATO

- che la variazione in analisi rispetta il principio del pareggio finanziario di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e non altera gli equilibri di bilancio previsti dall'art. 193, comma 1, del medesimo decreto.

TENUTO CONTO

- del parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO

- gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta;
- il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. art. 42, comma 4, 166, 175 e 239, comma 1;
- il D. Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- l'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

esprime per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di Deliberazione di G.C. n. **10** del **12/06/2026**, ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

Napoli, lì

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.sa Teresa del Prete
-firmato digitalmente-

Dott.sa Giulia Volpe
-firmato digitalmente-

Dott.sa Luigi Crisci
-firmato digitalmente-



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 10 DEL 12/06/2026 , AVENTE AD OGGETTO:

Autorizzazione al prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art.166, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dell'importo di € 6.215,78 e, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione compensativa dell'Entrata e della Spesa al bilancio 2026-2028, di competenza e di cassa per l'annualità 2026, per un importo di € 17.238,80 ai fini della transazione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli RG 14021/2022 tra Comune di Napoli e Neapolisanit s.r.l..

pervenuta alla Segreteria Generale in data 06/08/2026 e registrata con il SG 0388

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Per la conclusione dell'accordo transattivo volto a comporre la controversia contrassegnata con il numero R.G. 14021/2022, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli tra l'Amministrazione Comunale e la società Neapolisanit s.r.l. al fine di ottenere un sicuro risparmio di spesa, con la proposta in esame si intende autorizzare il prelevamento dal Fondo di riserva, ai sensi dell'art.166, comma 2 del D.Lgs 267/2000 al fine di garantire la copertura finanziaria della quota di spesa eccedente il credito compensato per € 6.215,78 e con i poteri del Consiglio comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, variare, il bilancio di previsione 2026/2028 – annualità 2026 - in corso di gestione per complessivi € € 17.238,80.

□ ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

La società Neapolisanit s.r.l. eroga servizi sociosanitari e, segnatamente, prestazioni residenziali di Casa Alloggio per persone con disagio psichico in regime di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale. Le suddette prestazioni sociosanitarie rientrano nei LEA - Livelli Essenziali Assistenziali di cui al D.P.C.M. 12/01/2017 e la relativa spesa è ripartita tra il Servizio Sanitario Regionale ed il Comune di residenza storica dei beneficiari secondo percentuali predeterminate nella stessa fonte normativa sopra richiamata. Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Napoli – X Sez. Civile, ha ingiunto al Comune di Napoli il pagamento della somma di € 281.558,40 per prestazioni sociosanitarie erogate in favore di utenti in carico all'Amministrazione Comunale, oltre interessi, in favore della Neapolisanit s.r.l., nonché le spese e competenze del procedimento, liquidate in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione agli avvocati di controparte dichiaratisi antistatari. L'Avvocatura comunale ha trasmesso l'Ordinanza del 07/04/2025, con la quale il Giudice aveva invitato le parti a trovare una soluzione transattiva della controversia e rinviato, a tal fine, la causa in prosieguo conclusioni al 01.12.2025. Con nota PG/2025/432501 del 12 maggio 2025 il Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale, nell'esprimere parere favorevole alla soluzione transattiva, in considerazione dell'incertezza persistente circa la natura degli interessi dovuti e della conseguenziale alea connessa alla definizione giudiziale della controversia, ha fornito il calcolo degli interessi maturati per i ritardi nel pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, sia con applicazione del tasso ex Dlgs 231/2002 dal 31° giorno al saldo (pari ad € 45.335,12), sia al tasso legale codicistico dalla domanda, incardinata il 29/04/2022 (quantificati in € 9.781,53). In virtù della proposta da ultimo avanzata il credito residuo in capo all'Amministrazione Comunale sarà pagato mediante compensazione con i corrispettivi dovuti per prestazioni sociosanitarie erogate dalla Neapolisanit

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi Informatici del Comune di Napoli.

s.r.l. a favore di utenti in carico all'Amministrazione Comunale. Le spese legali ammontano a complessivi € 12.517,58, di cui € 634,00 per esborsi, € 9.366,00 per compensi, rinuncia alle spese generali 15%, € 374.64 per CPA (4%) ed € 2.142.94 per IVA.

In coerenza con le argomentazioni più volte espresse dall'Avvocato comunale incaricato, la dirigenza afferma che la proposta di che trattasi sia opportuna e conveniente, in quanto consente, con una spesa ritenuta congrua, di superare l'alea connessa alla possibile condanna al pagamento degli interessi al tasso di mora, nonché al pagamento delle spese legali in misura maggiore rispetto a quanto concordato, anche in considerazione della reale debenza della sorta capitale e, quindi, della virtuale soccombenza dell'Amministrazione Comunale in giudizio.

□ PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

□ ULTERIORI PARERI PREVISTI DALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA O INTERNA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – *favorevole*

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiamano:

l'art. 166 comma 2: *“Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.”*;

- l'art. 176: *“I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”*.

- gli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in virtù dei quali la Giunta può adottare variazioni di bilancio in casi di urgenza opportunamente motivati. Tali variazioni devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio comunale entro sessanta giorni.

□ DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Si richiamano:

-il prelevamento dal fondo di riserva è oggetto di disciplina anche nel Regolamento di contabilità comunale, che all'art. 16 stabilisce che *“L'utilizzo dei fondi è comunicato, a cura della Segreteria Generale, alla Presidenza del Consiglio Comunale e, per il suo tramite, ai Consiglieri Comunali, entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo di utilizzo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo”*.

- l'art. 15 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, il quale disciplina le variazioni di bilancio e le relative comunicazioni;

□ CONSIDERAZIONI FINALI

In relazione al prelevamento dal fondo di riserva e della variazione di bilancio l'urgenza è motivata dal fatto che il mancato pagamento delle somme dovute, entro il termine pattuito di 120 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo farebbe decadere l'accordo stesso, esponendo l'Amministrazione Comunale al rischio di una pronuncia giudiziale sfavorevole che, tenendo conto anche del mancato rispetto dei termini concordati, potrebbe prevedere la condanna al pagamento degli interessi di mora ed alla rifusione delle spese legali nella misura massima consentita, con un conseguenziale e significativo aggravio di spese. Si evidenzia, infine, che parte della spesa da assumere a carico del bilancio comunale riguarda somme dovute a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento; pertanto, si renderà necessario notiziare della vicenda la Procura regionale della Corte dei Conti ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa.

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Addì, 07/08/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
MONICA CINQUE
-firmato digitalmente-

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari istituzionali
Il Funzionario, Diego Giannino
Il Dirigente vicario, Francesco Tanda

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. **10** DEL **12/06/2026**, AVENTE AD OGGETTO:
Autorizzazione al prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art.166, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dell'importo di € 6.215,78 e, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione compensativa dell'Entrata e della Spesa al bilancio 2026-2028, di competenza e di cassa per l'annualità 2026, per un importo di € 17.238,80 ai fini della transazione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli RG 14021/2022 tra Comune di Napoli e Neapolisanit s.r.l.
Assume il numero progressivo annuale **368** del 07/08/2026

la deliberazione n. **10** del **12/06/2026** è corredata:

☒ degli allegati, come descritti in premessa per un totale di n 36 pagine;

☒ del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per un totale di n. 1 pagine;

☒ del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per un totale di n. 1 pagine;

☒ delle osservazioni del Segretario Generale previste dall'art. 13 comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, per un totale di n. 3 pagine;

☒ del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per un totale di n. 3 pagine;

☒ Approvata con voti UNANIMI

ovvero

☐ Approvata con ... voti favorevoli,contrari eastenuti

☒ con separata votazione, ai sensi di legge, viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Motivazione:

La Deliberazione di Giunta Comunale n 10 del 12/06/2026 è composta da pagine 7.
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sindaco GAETANO MANFREDI
-firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
MONICA CINQUE
-firmato digitalmente-



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 12/08/2026 e per i quindici giorni successivi.

La stessa è comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi art. 125 del D. Lgs. 267/2000, nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Addì, 12/08/2026

Servizio Supporto giuridico agli organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione
SIMONA LOMBARDI
-firmato digitalmente-



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- ☒ con separata votazione, ai sensi di legge, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 12/08/2026

Servizio Supporto giuridico agli organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione
SIMONA LOMBARDI
-firmato digitalmente-